REGOLAMENTO (CEE) N. 2589/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

che abroga il regolamento (CEE) n. 2185/69 nonché l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1666/69 per quanto riguarda la constatazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini adulti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo ad alcune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (3), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2185/69 della Commissione, del 31 ottobre 1969, relativo alla constatazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini adulti nella Comunità (4), prevede che al momento della constatazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità, i prezzi constatati sui mercati rappresentativi di Germania sono diminuiti dell'8,50 % ;

considerando che le misure previste in Germania in seguito alla rivalutazione del marco tedesco hanno dato luogo all'adozione di tale regolamento ; che la soppressione di queste misure alla fine dell'anno 1969 comporta l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 2185/69 ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1666/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore delle carni bovine in seguito alla svalutazione del franco francese (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2381/69 (6), prevede che finché i prezzi constatati sul mercato rappresentativo della Francia non riflettono l'applicazione del tasso di diminuzione del 7, 33 % deciso dal governo francese a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, al momento della constatazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità per l'applicazione del regime degli scambi con i paesi terzi istituito dal regolamento (CEE) n. 805/68, si prenderà in considerazione l'incidenza di una riduzione dell'11,11 % ;

considerando che la situazione dei prezzi sui mercati francesi è tale che si rende opportuno rinunciare all'applicazione di tali disposizioni ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2185/69 nonché l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1666/69 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 276 del 1o. 11. 1969, pag. 54.
(5) GU n. L 213 del 23. 8. 1969, pag. 15.
(6) GU n. L 300 del 29. 11. 1969, pag. 48.